

Circol@re nr. 31 del 14 aprile 2020

“DECRETO LIQUIDITÀ” altre MISURE operative per la LIQUIDITÀ delle IMPRESE

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 8 aprile 2020, n. 2,3 sono entrate in vigore il 9 aprile alcune disposizioni finalizzate a favorire l'accesso al credito, ad assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale e a sostenere la liquidità delle imprese, di grande e minore dimensione, con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.

Oltre alle specifiche disposizioni relative alle nuove **sospensioni dei versamenti tributari / contributivi**, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto (**vedi ns. circolare n. 28 del 09.04.20**) il Legislatore ha introdotto ulteriori previsioni, di seguito esaminate,

TITOLI di CREDITO – SOSPENSIONI (Art. 11)

CAMBIALI

I **termini di scadenza** ricadenti o decorrenti nel periodo **dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto**, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, **sono sospesi per lo stesso periodo**. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

ASSEGNI

L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione.

La **sospensione** di cui al comma 1 della norma opera su:

- **i termini per la presentazione al pagamento;**
- **i termini per la levata del protesto** o delle constatazioni equivalenti;
- **i termini previsti all'art. 9**, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché **all'art. 9-bis**, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990 (Nuova disciplina sanzionatoria

degli assegni bancari);

- **il termine per il pagamento tardivo dell'assegno** previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

PROTESTI

I protesti o le constatazioni equivalenti **levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio**; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'art. 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

FONDO di SOLIDARIETÀ PRIMA CASA - "FONDO GASPARRINI" (Art. 12)

Tra i lavoratori autonomi che possono accedere al Fondo solidarietà mutui "prima casa" ("Fondo Gasparrini"), **sono compresi anche gli artigiani e i commercianti** (iscritti alle gestioni speciali AGO) **e le ditte individuali**. La norma fornisce quindi una interpretazione dell'art. 54, comma 1, lettera a), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. **Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto**, in deroga alla disciplina vigente, **l'accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.**

CONTINUITÀ AZIENDALE (Artt. 4 e ss.)

Previste una serie di misure finalizzate ad **assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale**, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:

- **in sede di redazione del bilancio in corso**, valutando i criteri di prudenza e di continuità **alla luce della situazione emergente** dall'ultimo bilancio chiuso;
- **disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.**

Viene favorito il coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Interventi sulla **disciplina fallimentare** con misure finalizzate a:

- **sottrarre le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l'emergenza;**
- **sterilizzare il periodo dell'emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori.**

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

